

**DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2022
210/2022/R/COM**

**CONCLUSIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE URGENTI CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 IN MATERIA DI RATING CREDITIZIO E
RETTIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 32/2021/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1203^a riunione del 10 maggio 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (di seguito: decreto-legge 6/2020);
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2020);
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
- delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, in particolare il suo Allegato A, recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2007, n. 247/07;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2007, n. 324/07;
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2009, ARG/GAS 128/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/GAS 193/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2010, ARG/GAS 53/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL, di adozione del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica (di seguito: Codice tipo del trasporto elettrico o CTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2020, 116/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 116/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2020, 149/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 149/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2020, 192/2020/R/COM (di seguito: deliberazione 192/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 248/2020/R/COM, (di seguito: deliberazione 248/2020/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 261/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 461/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 461/2020/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 24 novembre 2020, 490/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 490/2020/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 2 febbraio 2021, 32/2021/R/EEL e in particolare il suo Allegato A, recante “Meccanismo di riconoscimento degli oneri generali di sistema non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL);
- la delibera dell’Autorità 2 marzo 2021, 81/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 81/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 119/2022/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 530/2019/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 530/2019/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 maggio 2020, 193/2020/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 193/2020/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 268/2015/R/EEL l’Autorità ha adottato il “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica” (CTTE) che disciplina le condizioni generali del contratto di trasporto praticate dalle imprese distributrici verso gli utenti della rete. In particolare, il CTTE è intervenuto disciplinando:
 - la tipologia delle garanzie ammesse, prevenendo differenti tipologie di forme di garanzia, e la loro quantificazione a un livello pari a circa la metà

- dell'esposizione stimata dell'impresa distributrice, comprensiva degli oneri generali di sistema;
- le modalità di fatturazione del servizio di trasporto e le tempistiche di pagamento delle medesime fatture;
 - il CTTE dispone che l'utente del trasporto, per poter accedere alla rete, debba prestare apposite garanzie all'impresa distributrice in una delle due differenti tipologie alternative ammesse:
 - garanzie c.d. tradizionali, ovverosia garanzie presentate nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa oppure di deposito cauzionale infruttifero;
 - garanzie c.d. reputazionali, ovverosia garanzie presentate nella forma di *rating* creditizio o di *parent company guarantee* da parte della società controllante dell'utente laddove quest'ultima sia portatrice di adeguato *rating* creditizio;
 - con riguardo al *rating* creditizio quale forma alternativa di garanzia, il Codice prevede che siano ammessi solamente giudizi di *rating* pubblici (o distribuiti previo abbonamento), emessi da agenzie di *rating* autorizzate e registrate ai sensi del regolamento CE 1060/2009 e iscritte nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* (ESMA); inoltre, sono ammessi solo giudizi di *rating* a un livello cosiddetto "investment grade" (almeno BBB- nelle scale di *rating Standard&Poor's* e *Fitch Ratings* o Baa3 nella scala di *rating Moody's*);
 - con riferimento ai contratti di distribuzione del gas naturale, il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (CRDG), introdotto dall'Autorità con la deliberazione 108/06, come il CTTE disciplina, tra l'altro, le garanzie che gli utenti della distribuzione devono fornire alle imprese di distribuzione e prevede che l'utente della distribuzione sia tenuto a fornire una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni di pagamento, nella forma della fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale/succursale italiana di istituto estero, a meno che l'utente non sia in possesso di un *rating* creditizio pari ad almeno Baa3 se fornito da *Moody's* oppure BBB- se fornito da *Standard & Poor's*.

CONSIDERATO CHE:

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, l'11 marzo 2020, ne ha elevato la classificazione allo stato di pandemia;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività sul territorio nazionale, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- a fronte dell'evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, col decreto-legge 6/2020, è stata prevista l'adozione, mediante appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottati secondo la procedura di cui all'articolo 3, commi 1 e 2), di misure straordinarie e urgenti volte al contenimento e alla gestione adeguata e proporzionata dell'epidemia da COVID-19;
- in tale contesto, al fine di tutelare le diverse esigenze degli operatori strettamente connesse con la situazione emergenziale, l'Autorità ha adottato, in via d'urgenza, misure di tutela, tra le quali la deliberazione 116/2020/R/COM, che dispone specifiche deroghe alla disciplina dei pagamenti e delle garanzie di cui al CTTE e al CRDG;
- in particolare, con riferimento alle deroghe alla disciplina della garanzia del *rating* creditizio prevista da ambedue i codici tipo sopra richiamati, la deliberazione 116/2020/R/COM ha stabilito che sia temporaneamente ammesso il livello di *rating* immediatamente inferiore a quello minimo previsto dal CTTE e dal CRDG, qualora l'utente subisca un *downgrade* nel periodo di vigenza della medesima deliberazione, quale diretta conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; in particolare, sono ammessi, quale livello minimo, i livelli BB+ di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Ba1 di *Moody's Investor Service* o giudizio equipollente, nel caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse in luogo dei livelli BBB di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investors Service* o livello equipollente in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse;
- ancora, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 248/2020/R/COM, disponendo, tra l'altro, anche in accoglimento delle osservazioni pervenute relative agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 193/2020/R/COM, che, con riferimento alle deroghe circa la gestione della garanzia reputazionale del *rating*, la disciplina introdotta con la deliberazione 116/2020/R/COM continuasse a trovare applicazione per gli utenti che hanno subito un *downgrade* correlato all'emergenza sanitaria nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM e che, la stessa disciplina, fosse estesa anche a tutti quegli utenti colpiti da un *downgrade* durante l'intero periodo oggetto dello stato di emergenza definito dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e fino a un massimo di dodici mesi da tale *downgrade*; ciò in coerenza con l'andamento tipicamente annuale adottato dalle agenzie di *rating* nella emissione e nell'aggiornamento dei giudizi;
- con la deliberazione 81/2021/R/COM l'Autorità, al fine di continuare a tutelare le esigenze degli utenti del trasporto ha disposto che, qualora, al termine dei dodici mesi successivi al *downgrade* del giudizio di *rating* da parte dell'agenzia di *rating* emittente previsti da deliberazione 248/2020/R/COM, la stessa agenzia confermi il giudizio precedentemente emesso in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19, l'utente possa continuare ad avvalersi di tale giudizio nei contratti di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas naturale per i successivi dodici mesi;

- infine, con il chiarimento 3 novembre 2021 alla deliberazione 81/2021/R/COM l’Autorità ha specificato che, ogni qual volta il giudizio di *rating* è confermato in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell’epidemia globale, tale conferma non comporta il venire meno della possibilità di usufruire delle deroghe di cui alla medesima deliberazione 81/2021/R/COM.

CONSIDERATO CHE:

- lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, originariamente previsto fino al giorno 31 luglio 2020, è stato successivamente esteso, dapprima, fino al 15 ottobre 2020 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, poi fino al 31 gennaio 2021 con la delibera del 7 ottobre 2020, ancora fino al 30 aprile 2021 con la delibera del 13 gennaio 2021 e fino al 31 luglio 2021 con la delibera del 21 aprile 2021. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126, ha poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sanitaria che, da ultimo, è stato protratto ancora fino al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2022, n. 11;
- la cessazione dello stato di emergenza, cui è strettamente collegata l’applicazione delle deroghe disposte dalle deliberazioni 248/2020/R/COM e 81/2021/R/COM, ha fatto emergere alcune situazioni di criticità, collegate alla possibile disparità di trattamento degli utenti del trasporto dell’energia elettrica e della distribuzione del gas naturale. Infatti, dal momento che l’aggiornamento dei giudizi di *rating* è effettuato dalle agenzie tipicamente con cadenza orientativamente annuale, da un lato, alcuni utenti del trasporto e della distribuzione, per cui il rinnovo del giudizio è avvenuto con poco anticipo rispetto alla data del 31 marzo 2022, potranno ancora usufruire delle deroghe ai codici di rete per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di conferma del giudizio anteriore al 31 marzo 2022, mentre, dall’altra parte, per gli utenti per cui il giudizio di *rating* è stato aggiornato in un momento immediatamente successivo alla data di estinzione del periodo emergenziale, si esaurisce istantaneamente la possibilità di usufruire di tali deroghe.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, al fine di coordinare i meccanismi di riconoscimento dei crediti per OGdS, di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL, e dei crediti per oneri di rete non riscossi presso gli utenti del trasporto, introdotto con la deliberazione 461/2020/R/EEL, ha istituito con la deliberazione 119/2022/R/EEL il “*Meccanismo unico di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete*”;
- tale meccanismo è volto al riconoscimento alle imprese distributrici di un’adeguata compensazione degli OGdS, già versati alla CSEA e al GSE, e di una quota degli

oneri di rete non incassati presso i propri utenti inadempienti, promuovendo al contempo un'efficiente gestione del credito e come tale sostituisce il precedente meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL che, conseguentemente, l'Autorità, con la deliberazione 119/2022/R/EEL ha abrogato;

- in considerazione di quanto espresso ai precedenti alinea, si pone l'esigenza di rettificare i rinvii al meccanismo di cui alla delibera 50/2018/R/EEL compiuti nell'allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL.

RITENUTO CHE:

- sia necessario prevedere specifiche misure per la conclusione delle deroghe alla disciplina della garanzia del *rating* introdotte con la deliberazione 116/2020/R/COM ed estese con la deliberazione 248/2020/R/COM e con la deliberazione 81/2021/R/COM, al fine di garantire la parità di trattamento a tutti gli utenti del trasporto e della distribuzione indipendentemente dal momento in cui il giudizio è stato emesso, stabilendo un termine unico di estinzione delle deroghe che garantisca comunque un congruo tempo ai medesimi utenti per gestire il rientro della propria posizione in termini di garanzie in conformità alla regolazione di regime del CTTE;
- in particolare, sia opportuno individuare un periodo di dodici mesi successivi al termine dello stato di emergenza istituito con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato sino al 31 marzo 2022, durante il quale l'utente possa continuare ad avvalersi nei contratti di trasporto di energia elettrica e di distribuzione del gas, anche posteriormente al venire meno dello stato di emergenza del giudizio di *rating* oggetto di *downgrade* precedentemente emesso con tale motivazione come eventualmente confermato dalla stessa agenzia;
- le predette misure abbiano carattere d'urgenza (ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A), in ragione del fatto che la disciplina speciale della deroga del *rating* creditizio ammissibile in caso di *downgrade* dovuto alla situazione sanitaria è già efficace e i tempi per lo svolgimento della consultazione potrebbero avere conseguenze pregiudizievoli per la certezza e la stabilità dei rapporti contrattuali in essere.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario, per finalità di certezza e chiarezza, apportare all'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL, le rettifiche necessarie richieste dall'adozione della deliberazione 119/2022/R/EEL e della conseguente abrogazione della deliberazione 50/2018/R/EEL

DELIBERA

1. di prevedere che qualora, al termine dei dodici mesi di cui al punto 1 della deliberazione 81/2021/R/COM, la stessa agenzia di *rating* che aveva in origine

effettuato il *downgrade* del giudizio in ragione del contesto congiunturale connesso alle misure contenitive dell'epidemia da COVID-19, confermi tale giudizio di *rating*, tale conferma non comporti il venire meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c., dell'Allegato B al CTTE e di cui al paragrafo 7 del CRDG per i dodici mesi successivi al termine del periodo di emergenza istituito inizialmente con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ovverosia fino al 31 marzo 2023;

2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL come segue:
 - a) dopo la definizione di **Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel** è aggiunta la seguente definizione:
“**Meccanismo deliberazione 119/2022/R/eel**: è il “Meccanismo di reintegrazione alle imprese distributrici di energia elettrica dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili in ordine agli oneri generali di sistema e agli oneri di rete” di cui alla deliberazione 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel”;
 - b) al comma 2.6 dopo le parole “Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel” sono aggiunte le parole “e del Meccanismo deliberazione 119/2022/R/eel”;
 - c) al comma 10.4 lettera a. dopo le parole “Meccanismo deliberazione 50/2018/R/eel” sono aggiunte le parole “e del Meccanismo deliberazione 119/2022/R/eel”;
 - d) al comma 10.5 le parole “di cui all'Articolo 3 della deliberazione 50/2018/R/eel” sono sostituite con le parole “di cui al comma 41.1, lettera aa) del TIT”;
3. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 32/2021/R/EEL, come risultante dalle modifiche disposte, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini